

CODICE DEL TERZO SETTORE D.LGS. N. 117/2017 E L'AVVIO DEL RUNTS



FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Ragioniere Commercialista Cosimo Caridi

12 giugno 2021
Sala Albino Tropis Hotel

Contrada Fontana Nuova - 89861 Tropea (VV)

INDICE

CODICE DEL TERZO SETTORE _____	da pag. 1	a	pag. 15
NORMATIVA _____	da pag. 16	a	pag. 22
ADEGUAMENTO STATUTO E RUNTS _____	da pag. 23	a	pag. 25
ATTIVITÀ ENTI TERZO SETTORE _____	pag. 26		
CINQUE PER MILLE _____	pag. 27		
A.S.D. - S.S.D. _____	pag. 28		
CONSIDERAZIONI ED ESEMPI - CALCOLO IMPOSTE _____	da pag. 29	a	pag. 35
BIOGRAFIA _____	pag. 36		





**IL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, (CODICE DEL TERZO SETTORE)
EMANATO A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016 N. 106,
È COMPOSTO DA 104 ARTICOLI, RAGGRUPPATI IN 12 TITOLI**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II DISCIPLINA GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono indicate dalla lettera a) alla lettera z).

Le lettere f) ed i) identificano l'attività istituzionale delle associazioni o altri enti che svolgono le attività rientranti nello scopo della Federazione Italiana Tradizioni Popolari:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ DIVERSE

Gli ETS possono esercitare "attività diverse" da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 8 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il Patrimonio degli ETS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione.

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

a) Compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze (amministratori, sindaci);

b) Corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;

c) Acquisto di beni o servizi che siano superiori al loro valore normale;

d) Cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'ETS.

ARTICOLO 9 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS.





ARTICOLO 11 – ISCRIZIONE

Gli ETS si iscrivono nel RUNTS ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Oltre che nel RUNTS gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

ARTICOLO 12 – DENOMINAZIONE SOCIALE

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS, tranne gli enti religiosi.

ARTICOLO 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale (attività e passività) dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli ETS con ricavi e proventi inferiori a euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio degli ETS deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e devono redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio.

Gli ETS non iscritti nel Registro delle Imprese devono depositare il bilancio presso il RUNTS.

ARTICOLO 14 – BILANCIO SOCIALE

Gli ETS con ricavi e proventi superiori a euro 1.000.000,00 devono depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

Gli ETS con ricavi e proventi superiori a euro 100.000,00 annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 15 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Gli ETS devono tenere:

- a) Libro degli associati o aderenti;





- b) Libro delle assemblee;
c) Libro del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

TITOLO III DISCIPLINA IL VOLONTARIATO E LA RELATIVA ATTIVITÀ **ARTICOLO 17 – VOLONTARIO ED ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità o del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, senza fini di lucro.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché non superino l'importo di euro 10,00 giornalieri ed euro 150,00 mensili.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

TITOLO IV DISCIPLINA LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

CAPO II DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 21 – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'atto costitutivo deve indicare:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale;
- il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo





ARTICOLO 22 – ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS.

Il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del Codice del terzo settore, nonché del patrimonio minimo (somma liquida disponibile pari a euro

15.000,00 per le associazioni ed euro 30.000,00 per le fondazioni), deve depositarlo, con i relativi allegati, presso il competente RUNTS.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in una associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o la trasformazione o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto diventano efficaci con l'iscrizione nel RUNTS.

Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

CAPO III DELL'ORDINAMENTO E DELLA AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 23 – PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

ARTICOLO 24 – ASSEMBLEA

Nell'assemblea delle associazioni del terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano ETS l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiori a 500.

ARTICOLO 25 – COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca il revisore legale;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.





ARTICOLO 26 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione.

La nomina spetta all'assemblea. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ARTICOLO 28 – RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

ARTICOLO 30 – ORGANO DI CONTROLLO

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale euro 110.000,00;
- b) ricavi e proventi euro 220.000,00;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti a determinati albi professionali. (Avvocati, Commercialisti)

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

ARTICOLO 31 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e le fondazioni del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale euro 1.100.000,00;
- b) ricavi e proventi euro 2.200.000,00;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 12 unità.

TITOLO V – PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CAPO I DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 32 – ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le organizzazioni di volontariato sono ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.





CAPO II DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE **ARTICOLO 35 – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

Le associazioni di promozione sociale sono ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

CAPO III DEGLI ENTI FILANTROPICI **ARTICOLO 37 – ENTI FILANTROPICI**

Gli enti filantropici sono ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico.

CAPO IV DELLE IMPRESE SOCIALI **ARTICOLO 40 – RINVIO**

Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

CAPO V DELLE RETI ASSOCIATIVE **ARTICOLO 41 – RETI ASSOCIATIVE**

Le reti associative sono ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

- a) associano un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni;*
- b) svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.*

Sono reti associative nazionali le reti associative che associano un numero non inferiore a 500 ETS le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 regioni.

Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni sono equiparate alle reti associative nazionali.

Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

CAPO VI DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO **TITOLO VI – REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE** **ARTICOLO 45 – REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il RUNTS operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione. "Ufficio regionale del RUNTS".

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.





ARTICOLO 46 – STRUTTURA DEL REGISTRO

Il RUNTS si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;*
- b) Associazioni di promozione sociale;*
- c) Enti filantropici;*
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;*
- e) Reti associative;*
- f) Società di mutuo soccorso;*
- g) Altri enti del terzo settore.*

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

ARTICOLO 47 – ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione nel RUNTS, salvo per le associazioni riconosciute, è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca al RUNTS della Regione in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo e lo statuto ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

Per le reti associative la domanda di iscrizione è presentata all'Ufficio statale del RUNTS.

L'Ufficio del RUNTS entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:

- a) iscrivere l'ente;*
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;*
- c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.*

Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ETS sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il RUNTS verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel RUNTS.

Avverso il diniego di iscrizione al RUNTS è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio. (TAR)

ARTICOLO 48 – CONTENUTO E AGGIORNAMENTO

Nel RUNTS devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:

- la denominazione;*
- la forma giuridica;*
- la sede legale ed eventuali sedi secondarie;*
- la data di costituzione;*
- l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;*
- il codice fiscale o la partita iva;*
- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4;*
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;*
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.*

Nel RUNTS devono inoltre essere iscritte:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;*
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento,*





- estinzione, liquidazione e cancellazione;*
- i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;*
- le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.*

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Ogni modifica deve essere pubblicata entro 30 giorni, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti il RUNTS diffida l'ETS ad adempiere assegnando il termine non superiore a 180 giorni, i quali decorsi inutilmente l'ente è cancellato dal RUNTS.

L'onere del deposito degli atti al RUNTS è a carico degli amministratori.

ARTICOLO 49 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO DELL'ENTE

Il RUNTS accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale.

Chiusa la procedura di liquidazione il Presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione al RUNTS per la conseguente cancellazione dell'ente dal RUNTS.

ARTICOLO 50 – CANCELLAZIONE E MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE

La cancellazione di un ente dal RUNTS avviene a seguito istanza motivata da parte dell'ETS iscritto o accertamento d'ufficio, anche a seguito provvedimenti autorità giudiziaria o tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS.

L'ente cancellato dal RUNTS per mancanza dei requisiti che vuole continuare ad operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ETS in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal RUNTS è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio. (TAR)

ARTICOLO 51 – REVISIONE PERIODICA DEL REGISTRO

Con cadenza triennale, gli Uffici del RUNTS provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al RUNTS.

ARTICOLO 52 – OPPOINIBILITÀ AI TERZI DEGLI ATTI DEPOSITATI

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il RUNTS sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel RUNTS.

ARTICOLO 53 – FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.LGS. 117/2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali





definisce, con proprio decreto (n. 106 del 15 settembre 2020), la procedura per l'iscrizione nel RUNTS individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS.

Le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (106/2020) disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

ARTICOLO 54 – TRASMIGRAZIONE DEI REGISTRI ESISTENTI

Con decreto 106/2020 sono disciplinati le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del RUNTS.

Gli Uffici del RUNTS ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro 180 giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli ETS entro il termine di 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel RUNTS.

TITOLO VII DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

ARTICOLO 55 – COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli ETS, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto della legge 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

ARTICOLO 56 – CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

ARTICOLO 57 – SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA

I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno 6 mesi al RUNTS, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente.

TITOLO VIII DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

CAPO I DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

CAPO II DEI CENTRI DI SERVIZIO DEL VOLONTARIATO

ARTICOLO 61 – ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato (CSV), gli enti costituiti in forma di





associazione riconosciuta del terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del terzo settore con specifiche previsioni nello statuto.

TITOLO IX TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

TITOLO X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 79 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Agli ETS, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al titolo X nonché le norme del titolo II del T.U.I.R. n. 917/1986, in quanto compatibili.

Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superano di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli ETS i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività per le quali i corrispettivi non superano i costi effettivi.

Gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5 superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti.

Il mutamento della qualifica, da ETS non commerciale a ETS commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Dei corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (attività abituale) o come redditi diversi (attività occasionale).

ARTICOLO 80 – REGIME FORFETTARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALI

Gli ETS non commerciali di cui all'articolo 79 possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del T.U.I.R. n. 917/1986:

a) attività di prestazioni di servizi

1) ricavi fino a 130.000,00 euro, coefficiente 7%;

2) ricavi da 130.001,00 euro a 300.000,00 euro, coefficiente 10%;





- 3) ricavi oltre 300.000,00 euro, coefficiente 17%;
- b) altre attività
- 1) ricavi fino a 130.000,00 euro, coefficiente 5%;
 - 2) ricavi da 130.001,00 euro a 300.000,00 euro, coefficiente 7%;
 - 3) ricavi oltre 300.000,00 euro, coefficiente 14%.

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

L'opzione al regime forfetario è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972. (Dichiarazione di attribuzione della partita IVA)

ARTICOLO 82 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli ETS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS e cooperative sociali.

Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli ETS le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell'attività degli ODV sono esenti dall'imposta di registro.

Altre agevolazioni agli ETS imposte indirette e tributi locali:

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili direttamente utilizzati per scopi istituzionali, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall'imposta di bollo.

Gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS per lo svolgimento delle attività non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (IMU e TASI).

Per i tributi diversi dell'IMU e TASI i comuni o le regioni possono deliberare la riduzione o l'esenzione a favore degli ETS (TARI ecc.).

Le regioni possono deliberare a favore degli ETS la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale delle attività produttive (IRAP).





Gli ETS non sono tenuti a pagare l'imposta sugli intrattenimenti per l'organizzazione occasionale di eventi per gli scopi istituzionale (SIAE).

Gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative (CC.GG.).

CAPO II DISPOSIZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 84 – REGIME FISCALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DEGLI ENTI FILANTROPICI

Non si considerano commerciali le attività effettuate dalle ODV e dagli enti filantropici svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

ARTICOLO 85 – REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 86 – REGIME FORFETTARIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le ODV e le APS possono avvalersi del regime forfetario mediante la comunicazione nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del D.P.R. 633/1972 (Attribuzione partita iva).

Le ODV che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti, non superiori a 130.000,00 euro, un coefficiente di redditività pari all'1%.

Le APS che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti, non superiori a 130.000,00 euro, un coefficiente di redditività pari al 3%.

Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (IVA).

Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'IVA, salvo che per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, e hanno l'obbligo di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto, delle fatture emesse e della certificazione dei corrispettivi.

Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

CAPO III DELLE SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 87 – TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Gli ETS non commerciali che non applicano il regime forfetario devono:

- a) redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche (contabilità ordinaria) atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato all'articolo 22 del D.P.R. 600/1973;
- b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.P.R. 600/1973.





Gli obblighi di cui alla lettera a) si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro inventari.

I soggetti che nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto di cassa.

In relazione all'attività commerciale esercitata, gli ETS non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, comma 5 e 8, gli ETS non commerciali, limitatamente alle attività non commerciali di cui all'articolo 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione di corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario.

Entro 3 mesi dal momento in cui si verificano i presupposti ai fini della qualificazione dell'ETS come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del D.P.R. 600/1973 con obbligo di tenere le scritture contabili. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica, da non commerciale a commerciale, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

CAPO IV DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 89 – COORDINAMENTO NORMATIVO

Agli ETS, fra l'altro, non si applicano le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

TITOLO XI DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

ARTICOLO 91 – SANZIONI A CARICO DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ETS che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del RUNTS, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli ETS che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ETS, APS e ODV è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio del RUNTS.

ARTICOLO 92 – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- a) vigila sul sistema di registrazione degli ETS e monitora lo svolgimento





- delle attività degli Uffici del RUNTS operanti a livello regionale;
- b) promuove l'autocontrollo degli ETS;
- c) predispose e trasmette alle Camere una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli ETS.

ARTICOLO 93 – CONTROLLO

L'Ufficio del RUNTS territorialmente competente esercita l'attività di controllo.

Le reti associative e gli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo nei confronti dei rispettivi aderenti.

ARTICOLO 94 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI FISCALI

L'amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti al RUNTS avvalendosi dei poteri istruttori previsti dalle norme sulle imposte dirette ed indirette (600/1973 e 633 e 633/1972) e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel RUNTS.

L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

L'ufficio del RUNTS trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette al RUNTS ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal RUNTS ove ne ricorrono i presupposti.

Agli ETS non si applicano le disposizioni delle norme di cui all'articolo 30 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009 e comunque gli ETS non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello previsto dal comma 1 dell'articolo 30. (Modello EAS)

ARTICOLO 95 – VIGILANZA

La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli ETS e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del RUNTS e una corretta osservanza della disciplina prevista dal CTS.

A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al RUNTS e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro.





TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 98 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Dopo l'articolo 42 del codice civile, è inserito il seguente: Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione)

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni nel caso di ETS sono iscritti nel RUNTS.

ARTICOLO 99 – MODIFICHE NORMATIVE

Il presente articolo prevede alcune modificazioni alle norme che regolano le APS, le ONLUS e le ODV.

ARTICOLO 101 – NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, ODV, APS che si adeguano alle disposizioni inderogabili del CTS (D.LGS. n. 117/2017) entro il 31/05/2022. (Termine prorogato dall'articolo 66 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 – Decreto "Semplificazioni").

ARTICOLO 102 – ABROGAZIONI

Nel presente articolo sono elencate le disposizioni abrogate, fra le quali quelle sulle APS, quelle sugli oneri di utilità sociale e quelle su ODV e ONLUS.

ARTICOLO 104 – ENTRATA IN VIGORE

Le norme abrogate si applicano in via transitoria fino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni del titolo X (Regime fiscale degli ETS) alle ONLUS, ODV, APS e Imprese sociali.

Le disposizioni del titolo X (Regime fiscale ETS) si applicano agli enti iscritti al RUNTS a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS.

Il CTS entra in vigore il giorno successivo (03/08/2017) a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



NORMATIVA

La Legge 106/2016 è la legge delega per la riforma del Terzo Settore.

D.LGS. n. 40 del 06/03/2017 – Servizio Civile Universale

D.LGS. n. 111 del 03/07/2017 – Cinque per mille

D.LGS. n. 112 del 03/07/2017 – Impresa sociale

D.LGS. n. 117 del 03/07/2017 – Codice del Terzo settore

Decreto del 23/07/2017 – Statuto Fondazione Italia sociale

Da emanare modifica codice civile su organizzazioni senza scopo di lucro.

D.LGS. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore):

Emanati 13 fra Atti di indirizzo e Decreti.

Da emanare 18 fra Decreti e Atti.

D.LGS. n. 112/2017 (Impresa sociale):

Emanati 4 Decreti.

Da emanare 8 Decreti.

D.LGS. n. 111/2017 (Cinque per mille):

Emanato 1 decreto.





CIRCOLARE

Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative

Aggiornata ad aprile 2021

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1547>



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Allegato 2: Implementazione regolamentare

LEGENDA

CNTS	Consiglio nazionale del Terzo settore
MAE	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
MIBACT	Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
MEF	Ministro dell'economia e delle finanze
MINT	Ministro dell'interno
MIUR	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MLPS	Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MISE	Ministro dello sviluppo economico
MSPA	Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
PCM	Presidente del Consiglio dei ministri
PR	Presidente della Repubblica





L. n. 106/2016, Legge delega per la Riforma - EMANATI

L. n. 106/2016, Legge delega per la Riforma

Riferimento	Oggetto	Soggetto	Strumento
EMANATI			
Art. 1, co. 2, lett. d)	Servizio Civile Universale	Governo su proposta del PCM, di concerto col MLPS, MAE, MINT, Ministro della difesa e MEF, sentita la Conferenza unificata	d.lgs. 6.3.2017, n. 40
Art. 1, co. 2, lett. b)	Cinque per mille	Governo su proposta del MLPS, di concerto col MEF, sentiti i Ministri interessati	d.lgs. 3.7.2017, n. 111
Art. 1, co. 2, lett. c)	Impresa sociale	Governo su proposta del MLPS, di concerto col MEF, sentiti i Ministri interessati	d.lgs. 3.7.2017, n. 112
Art. 1, co. 2, lett. b)	Codice del Terzo settore	Governo su proposta del MLPS, di concerto col MEF, sentiti i Ministri interessati	d.lgs. 3.7.2017, n. 117
Art. 10, co. 4	Statuto Fondazione Italia sociale	PR su proposta del PCM, sentiti i MLPS e MEF	Decreto 23.7.2017

L. n. 106/2016, Legge delega per la Riforma - DA EMANARE

Riferimento	Oggetto	Soggetto	Strumento
DA EMANARE			
Art 7, co. 4	Definizione termini e modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo sugli ETS	MLPS	
Art. 1, co. 2, lett. a)	Modifica codice civile su organizzazioni senza scopo di lucro	Governo su proposta del MLPS, di concerto col MEF, sentiti i Ministri interessati	Accantonato per decisione del Governo





L. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore - EMANATI

d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore

Riferimento	Oggetto	Soggetto	Strumento
EMANATI			
Art. 72, co. 3	Determinazione annuale obiettivi generali, aree prioritarie d'intervento e linee di attività finanziabili col Fondo	MLPS	Atto indirizzo 13.11.2017
Art. 73, co. 2	Definizione obiettivi generali, aree d'intervento e linee di attività finanziabili e destinazione risorse Fondo ex co. 1 per a) sostegno attività ODV; b) sostegno attività APS; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.	MLPS	Atto di indirizzo 13.11.2017
Art. 76, co. 4	Modalità attuazione contributo acquisto autoambulanze e beni strumentali	MLPS	Decreto 16.11.2017
Art. 97, co. 3	Istituzione e funzionamento Cabina di regia	PCM di concerto con MLPS	Decreto 11.1.2018
Art. 64, co. 1-3	Costituzione Fondazione Organ. naz. di controllo e nomina	MLPS	Decreto 19.1.2018
Art. 59, co. 3	Nomina Consiglio nazionale del Terzo settore	MLPS	Decreto 23.1.2018
Art. 62, co. 6	Disposizioni applicative credito imposta FUN e FOB	MLPS di concerto con il MEF	Decreto 4.5.2018

Art. 65, co. 5	Nomina componenti Organismi territ. di controllo	MLPS	Decreti vari da 6.2019
Art. 14, co. 1	Linee guida bilancio sociale	MLPS sentita Cabina di regia art. 97 e CNTS	Decreto 4.7.2019
Art. 83, co. 2	Individuazione beni in natura per detrazioni e deduzioni e modalità valorizz. liberalità di cui ai co. 1 e 2	MLPS di concerto MEF	Decreto 28.11.2019
Art. 13, co. 3	Modulistica bilancio ETS	MLPS sentito CNTS	Decreto 5.3.2020

Riferimento	Oggetto	Soggetto	Strumento
Art. 53, co. 1 e Art. 54, co. 1	Procedure iscrizione nel RUNTS, individuazione documenti e modalità deposito atti, regole per predisposizione, gestione e conservazione, modalità di comunicazione dati	MLPS previa intesa con Conferenza Stato-Regioni	Decreto 15.9.2020
Artt. 55, 56 e 57	Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)	MLPS	Decreto 31.03.2021

Allegati

268

Riforma del Terzo settore





L. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore - DA EMANARE

DA EMANARE			
Art. 6, co. 1	Criteri e limiti attività diverse	MLPS e MEF sentita Cabina di regia art. 97	Decreto
Art. 7, co. 2	Linee guida raccolta fondi	MLPS sentita Cabina di regia art. 97 e CNTS	Decreto
Art. 8, co. 3, lett. e	Aggiornamento limite riferimento tasso per scopo di lucro	MLPS di concerto con il MEF	Decreto
Art. 18, co. 2	Assicurazione obbligatoria volontari	MISE di concerto con MLPS	Decreto
Art. 19, co. 2	Riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo del volontariato	MLPS di concerto con MIUR e MSPA e previa intesa Conferenza Stato-Regioni	Decreto
Art. 45	Individuazione strutture centrale e territoriali (Uffici statale, regionali e provinciali) del RUNTS	MLPS, Regioni e Province autonome	Procedura interna
Art. 46, co. 3	Eventuale decreto non regolamentare per sottosezioni o modifiche RUNTS	MLPS sentita Conferenza unificata	Decreto
Art. 47, co. 5	Modelli standard tipizzati atti costitutivi e statuti reti associative	MLPS	Decreto

	Modalità trasmigrazione	MLPS previa intesa con Conferenza Stato-Regioni	Decreto
Art. 77, co. 15	Modalità attuative titoli di solidarietà	MEF	Decreto
Art. 78, co. 3	Modalità attuative <i>Social lending</i>	MEF	Decreto
Art. 81, co. 7	Modalità attuazione agevolazioni <i>Social bonus</i>	MLPS di concerto MINT, MEF e MIBACT	Decreto
Art. 91, co. 5	Modalità sanzioni a carico rappresentanti legali e organo di contr.	MEF di concerto con MLPS	Decreto

Riferimento	Oggetto	Soggetto	Strumento
Art. 96, co. 1	Criteri, requisiti, procedure e autorizzazioni attività di contr.	MLPS sentito MINT previa intesa Conferenza Stato-Regioni	Decreto
Art. 101, co. 2	Validità norme previgenti fino all'operatività del RUNTS	ONLUS, ODV e APS	Adeguamento disposizioni inderogabili CTS
Art. 101, co. 2	Modifica statuti con modalità e maggioranze ordinaria	ONLUS, ODV e APS	Delibere assembleari
Art. 101, co. 10	Efficacia artt. 77, 80 e 86	MLPS	Richiesta autorizzazione UE
Art. 103, co. 2	Variazioni di bilancio	MEF	Decreti





L. n. 112/2017, Impresa sociale - EMANATI

Allegati

270

Riforma del Terzo settore

d.lgs. n. 112/2017, Impresa sociale

Riferimento	Oggetto	Soggetto	Strumento
EMANATI			
Art. 5, co. 5	Atti da depositare presso il Registro imprese e relative procedure.	MISE di concerto con MLPS	Decreto 16.3.2018
Art. 12, co. 2	Modelli e procedura per richiesta autorizzazione a operazioni straordinarie	MLPS sentito CNTS	Decreto 27.4.2018
Art. 9, co. 2	Linee guida per la redazione del bilancio sociale	MLPS sentito CNTS	Decreto 4.7.2019
Art. 14, co. 3	Criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e membri dei comitati di sorveglianza	MLPS di concerto con MEF	Decreto 26.8.2020

L. n. 112/2017, Impresa sociale - DA EMANARE

DA EMANARE			
Art. 2, co. 2	Aggiornamento elenco attività di impresa di interesse generale	PCM su proposta MLPS di concerto con MEF sentite commissioni parlamentari	Decreto
Art. 2, co. 3	Definizione criteri di computo per la quantificazione dei ricavi che determinano l'attività principale	MISE di concerto con MLPS	Decreto
Art. 3, co. 2, lett. f	Aggiornamento limite tassi d'interesse per prestiti erogati da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati	MLPS di concerto con MEF	Decreto
Art. 11, co. 3	Linee guida che definiscono le modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti	MLPS sentito CNTS	Decreto

Riferimento	Oggetto	Soggetto	Strumento
Art. 15, co. 4	Definizione di forme contenute e modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali; contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico; individuati criteri requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi che possono effettuare controlli e le forme di vigilanza sugli stessi	MLPS	Decreto
Art. 15, co. 4	Approvazione modello verbale ispettivo	MLPS	Decreto
Art. 15, co. 5	Individuazione delle norme di coordinamento per la vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di cooperativa.	MISE di concerto con MLPS	Decreto
Art. 18, co. 6	Individuazione delle modalità di attuazione commi 3, 4 e 5 (detrazioni a fini Irpef e redditi società per gli investimenti nel capitale sociale)	MLPS di concerto con MEF e MISE	Decreto





L. n. 111/2017, Cinque per mille - EMANATI

d.lgs. n. 111/2017, Cinque per mille

Riferimento	Oggetto	Soggetto	Strumento
EMANATI			
Art. 4, co. 1	Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille e per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.		
Art. 5, co. 1 e 2	Criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile, e modalità di riparto delle scelte non espresse; modalità per il pagamento del contributo e termini per gli adempimenti dei beneficiari	PCM su proposta del MEF di concerto con MLPS sentite le commissioni parlamentari	Decreto
Art. 6, co. 2	Modalità attuative delle disposizioni di accelerazione di riparto del cinque per mille in caso di dichiarazioni integrative		

Allegati

271

Riforma del Terzo settore

L. n. 111/2017, Cinque per mille - DA EMANARE

DA EMANARE	
	Nessuno



ADEGUAMENTO STATUTO E RUNTS





STATUTO ADEGUATO ALLE NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

IL CTS (D.LGS. DEL 03/07/2017, N. 117 È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, SERIE GENERALE N. 179 DEL 02/08/2017 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43 – ENTRATA IN VIGORE 03/08/2017.

Gli ETS dovevano adeguare lo statuto alle norme del CTS, entro la prima scadenza del 03/02/2019.

Alla scadenza, il termine dell'adeguamento dello statuto degli ETS è stato rinviato a seguito diverse proroghe alle seguenti date:

- 03/08/2019;
- 30/06/2020;
- 31/10/2020;
- 31/03/2021;
- 31/05/2021;
- 31/05/2022.

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Dal 21 ottobre 2020 sono scattati i 180 giorni di tempo per organizzare la piattaforma telematica per l'iscrizione degli ETS nel nuovo Registro (RUNTS).

Senza considerarlo un termine perentorio, il calcolo dei 180 giorni porta a prevedere per il 19 aprile 2021 la data di operatività della struttura informatica alla base del RUNTS.

Ne consegue che la costituzione di nuovi Enti dovrà tenere conto della necessità di predisporre uno statuto e seguire regole di costituzione che siano compatibili con l'iscrizione al RUNTS.


Con l'estensione in forma ampia a tutti gli ETS degli obblighi di informativa e di pubblicità, già attivati per tutte le aziende dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, gli ETS utilizzano il RUNTS, tenuto dalla Regione competente per territorio, con contestuale abolizione di ogni Albo o Sezione o Registro a valenza regionale.





PIATTAFORMA DEL TERZO SETTORE – REGIONE CALABRIA

<https://terzosettore.regione.calabria.it>



Diamo una mano a chi dà una mano

Un patto delle Istituzione con il Terzo Settore per fare squadra

Il volontario è in fondo colui che, per libera scelta e al di fuori di ogni interesse o corrispettivo di ordine economico, mette le sue energie e la sua specifica professionalità a disposizione degli altri, sensibile al quadro complessivo delle esigenze della collettività, ma attento in primo luogo alle attese altrui e, per ciò stesso, amico.

<https://registroterzosettore.regione.calabria.it>

Registri Regionali



Assistenza sulla Piattaforma Informatica Regionale

La REGIONE CALABRIA è in contatto con i propri utenti grazie all'attivazione di canali fisici, digitali e telefonici.

- *La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è disponibile per le comunicazioni di stretta competenza del destinatario e può essere utilizzata esclusivamente se si è in possesso di una casella PEC.*
- *L'HelpDesk Terzo Settore, raggiungibile sia da rete fissa che da telefonia mobile, è il sistema sviluppato dalla Regione Calabria per dare supporto nell'utilizzo dei servizi online.*
- *Terzo Settore Risponde è il servizio che permette di inoltrare via posta elettronica ordinaria (email) richieste di chiarimenti normativi e di informazioni sui servizi, monitoraggio sullo stato di lavorazione delle richieste, verifiche dello stato di quelle prese in carico dai funzionari del Settore.*

Posta Elettronica Certificata

terzo.settore.lfps@pec.regione.calabria.it

Email

terzo.settore.lfps@regione.calabria.it

Telefono

0961.85

Interno 6591 - ref. dott. Verderami Fabio

Interno 3725 - ref. dott. Anania Francesco

Interno 3742 - ref. Sig.ra Viscomi Rita



ATTIVITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Le prestazioni di servizi erogate dai Gruppi Folklorici o altri enti culturali sono considerate non commerciali se i proventi sono pari alle spese regolarmente documentate per ogni singola prestazione.

Esempio:

ATTIVITÀ NON COMMERCIALE

Provento derivante dalla esibizione culturale di musica, di canti e danze tradizionali Euro 1.000,00, emissione Ricevuta con codice fiscale del Gruppo Folklorico o altro ente culturale.

Spesa per il viaggio Euro 500,00 (fattura ricevuta dall'impresa di trasporto) e spesa per il ristorante Euro 500,00 (fattura ricevuta dall'impresa di somministrazione di alimenti e bevande).

ATTIVITÀ COMMERCIALE

Provento derivante dalla esibizione culturale di musica, di canti e danze tradizionali Euro 1.000,00, emissione Fattura con partita IVA del Gruppo Folklorico o altro ente culturale.

Spesa per il viaggio Euro 500,00 (fattura ricevuta dall'impresa di trasporto).



CINQUE PER MILLE

A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, ai fini dell'accreditamento gli ETS si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

ANNO FINANZIARIO	CHI DEVE REDIGERE IL RENDICONTO	CHI DEVE TRASMETTERE IL RENDICONTO AL MINISTERO
2006 e 2007	Nessun ente	Nessun ente
2008	Tutti gli enti	Solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 15mila euro
2009 e successivi	Tutti gli enti	Solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20mila euro



RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica

Denominazione sociale _____
 (eventuale acronimo e nome esteso)
 Scopi dell'attività sociale _____

 C.F. dell'Ente _____
 con sede nel Comune di _____ prov _____
 CAP _____ via _____
 telefono _____ fax _____ email _____
 _____ PEC _____
 Rappresentante legale _____ C.F. _____

Rendiconto anno finanziario _____

Data di percezione del contributo _____
 IMPORTO PERCEPITO _____ EUR
 1. Risorse umane _____ EUR
 (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.
 2. Costi di funzionamento _____ EUR
 (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)
 3. Acquisto beni e servizi _____ EUR
 (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)
 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale _____ EUR
 (N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)
 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario _____ EUR
 6. Accantonamento _____ EUR
 (è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)
 TOTALE _____ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.

_____, Li _____

 Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

A.S.D. – S.S.D.

ATTIVITÀ SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive dilettantistiche iscritte al CONI possono optare per il regime forfetario previsto dalla Legge 398/91.



Elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche



id	sport	disciplina
BC002	Danza Sportiva	DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati.
BC003	Danza Sportiva	DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico
BC004	Danza Sportiva	DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie
BC005	Danza Sportiva	DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance
BC006	Danza Sportiva	DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni
BC007	Danza Sportiva	DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni
BC008	Danza Sportiva	DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni
BC009	Danza Sportiva	DANZE NAZIONALI Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni
BC010	Danza Sportiva	DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali
BC011	Danza Sportiva	STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati



CONSIDERAZIONI ED ESEMPI CALCOLO IMPOSTE





CONTROLLO GUARDIA FINANZA – AGENZIA DELLE ENTRATE E ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO (INPS – INAIL)

L'esperienza mi insegna che, in caso di verifica da parte della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o altri soggetti o Enti autorizzati come la SIAE, nonostante l'amministrazione dell'Associazione ha ben lavorato nel rispetto dell'atto costitutivo, dello statuto e delle norme fiscali in materia di imposte dirette e indirette, i verificatori verbalizzano e redigono processi verbali di constatazione (PVC) spesso con la rilevazione di imposte, contributi previdenziali e premi assicurativi infortuni sul lavoro dovuti e non pagati.

Successivamente, l'Associazione senza personalità giuridica, in persona del rappresentante legale (Presidente), illimitatamente responsabile con tutti i suoi beni presenti e futuri, riceverà l'avviso di accertamento con il riepilogo delle somme dovute per imposte, premi e contributi, sanzioni ed interessi.

L'Associazione in persona del rappresentante legale si difenderà per far valere le proprie ragioni ma dovrà subire, oltre al costo dei professionisti difensori, eventuali decisioni negative degli Organi competenti di ogni ordine e grado.

L'Associazione potrà risultare vittoriosa dal contenzioso instaurato nonostante verificatori e organi giurisdizionali, di ogni ordine e grado, considerino le Associazioni non riconosciute, senza scopo di lucro, vere e proprie imprese commerciali.

Occorre prestare particolare attenzione al sito web dell'Associazione o altro Ente culturale, insieme a tutte le pagine presenti sulle maggiori piattaforme social (Facebook, Instagram, ecc.), perché i verificatori, probabilmente ancor prima di iniziare la verifica, visualizzeranno il sito e le piattaforme ottenendo le informazioni a loro necessarie per suffragare i loro indizi relativi all'attività commerciale svolta dall'Associazione o altro Ente culturale.

I compensi del Presidente e dei componenti dell'organo di amministrazione ed i canoni di locazione pagati al Presidente nella qualità di proprietario dei locali utilizzati, per l'esercizio delle attività istituzionali, dall'Associazione o altro Ente culturale, sono spesso considerati distribuzione di utili indiretti con la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.





ESEMPIO CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE - LEGGE n. 398/91 - REGIME FORFETARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	97%	-€ 19.400,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	3%	€ 600,00	
I.R.E.S.		24%		€ 144,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 600,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO A UN REDDITO DI € 180.759,91)	IE 60		-€ 600,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP		5,12%		€ 0,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 2.000,00	
DEDUZIONE FORFETARIA		50%	-€ 1.000,00	
IVA				€ 1.000,00

ESEMPIO CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE - D.LGS. n. 117/2017 - REGIME FORFETARIO
PRESTAZIONI DI SERVIZI

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	93%	-€ 18.600,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO (FINO € 130.000,00)	RG 33	7%	€ 1.400,00	
I.R.E.S.		24%		€ 336,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 1.400,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO A UN REDDITO DI € 180.759,91)	IE 60		€ 1.400,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP		5,12%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 2.000,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 600,00	
IVA				€ 1.400,00





ESEMPIO CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE - D.LGS. n. 117/2017 - REGIME FORFETARIO
ALTRE ATTIVITA'

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETTARI	RG 21	95%	-€ 19.000,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO (FINO € 130.000,00)	RG 33	5%	€ 1.000,00	
I.R.E.S.		24%		€ 240,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 1.000,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO A UN REDDITO DI € 180.759,91)	IE 60		€ 1.000,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP		5,12%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE E CORRISPETTIVI			€ 2.500,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 900,00	
IVA				€ 1.600,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETTARI	RG 21	99%	-€ 19.800,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	1%	€ 200,00	
I.R.E.S.		24%		€ 48,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 200,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO A UN REDDITO DI € 180.759,91)	IE 60		-€ 200,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP		5,12%		€ 0,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 2.000,00	
IVA				€ 2.000,00





ESEMPIO CALCOLO IMPOSTE APS - D.LGS. n. 117/2017 - REGIME FORFETARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETTARI	RG 21	97%	-€ 19.400,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	3%	€ 600,00	
I.R.E.S.		24%		€ 144,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 600,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO A UN REDDITO DI € 180.759,91)	IE 60		-€ 600,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP		5,12%		€ 0,00

DESCRIZIONE		ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 2.000,00	
IVA				€ 2.000,00

ESEMPIO CALCOLO ODV - APS
IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE		ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE			€ 2.000,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 1.200,00	
IVA				€ 800,00





ESEMPIO CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE NON ISCRITTO AL RUNTS E NON A.S.D. / S.S.D.
ART. 145 - D.P.R. 917/1986 REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI FINO AD € 15.493,71
PRESTAZIONI DI SERVIZI

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 15.000,00	
COSTI FORFETTARI	RG 21	85%	-€ 12.750,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO (FINO € 130.000,00)	RG 33	15%	€ 2.250,00	
I.R.E.S.		24%		€ 540,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 2.250,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO A UN REDDITO DI € 180.759,91)	IE 60		-€ 2.250,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP		5,12%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE	10%	€ 1.500,00	
IVA FATTURE ACQUISTI		-€ 500,00	
IVA			€ 1.000,00

ESEMPIO CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE NON ISCRITTO AL RUNTS E NON A.S.D. / S.S.D.
ART. 145 - D.P.R. 917/1986 REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI DA € 15.493,72 A € 309.874,14
PRESTAZIONI DI SERVIZI

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETTARI	RG 21	75%	-€ 15.000,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO (FINO € 130.000,00)	RG 33	25%	€ 5.000,00	
I.R.E.S.		24%		€ 1.200,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 5.000,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO A UN REDDITO DI € 180.759,91)	IE 60		-€ 5.000,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP		5,12%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE	10%	€ 2.000,00	
IVA FATTURE ACQUISTI		-€ 400,00	
IVA			€ 1.600,00





ESEMPIO CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE NON ISCRITTO AL RUNTS E NON A.S.D. / S.S.D.
ART. 145 - D.P.R. 917/1986 REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI FINO AD € 25.822,84
ALTRE ATTIVITA'

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 25.000,00	
COSTI FORFETTARI	RG 21	90%	-€ 22.500,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO (FINO € 130.000,00)	RG 33	10%	€ 2.500,00	
I.R.E.S.		24%		€ 600,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 2.500,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO A UN REDDITO DI € 180.759,91)	IE 60		-€ 2.500,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP		5,12%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE E CORRISPETTIVI			€ 3.000,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 1.000,00	
IVA				€ 2.000,00

ESEMPIO CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE NON ISCRITTO AL RUNTS E NON A.S.D. / S.S.D.
ART. 145 - D.P.R. 917/1986 REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI DA € 25.822,85 AD € 516.456,90
ALTRE ATTIVITA'

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 30.000,00	
COSTI FORFETTARI	RG 21	85%	-€ 25.500,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO (FINO € 130.000,00)	RG 33	15%	€ 4.500,00	
I.R.E.S.		24%		€ 1.080,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 4.500,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO A UN REDDITO DI € 180.759,91)	IE 60		-€ 4.500,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP		5,12%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE E CORRISPETTIVI			€ 3.500,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 1.000,00	
IVA				€ 2.500,00





BIOGRAFIA



Caridi Cosimo, Maurizio nasce a Catanzaro il 07/05/1962, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro ed a quello dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Carriera professionale

Nel 1982 ha iniziato la pratica professionale per sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio di ragioniere libero professionista. Fino al 1990 ha avuto la possibilità di formarsi presso lo Studio dei Dottori Commercialisti Professori Domenico e Umberto Platì, dai quali ha potuto trarre enormi insegnamenti professionali e soprattutto "lezioni di vita". Dal 1986 al 1996 ha svolto l'attività di Ragioniere libero professionista. Con scrupolosa ed assidua dedizione, è riuscito ad annoverare nella propria clientela circa cento

persone fisiche per la redazione della dichiarazione dei redditi e oltre centoventi imprenditori nel settore artigianale, commerciale, industriale, edilizio, turistico e sanitario per la tenuta della contabilità, per la consulenza fiscale e per la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

Nel 1996 ha iniziato la collaborazione professionale per conto di imprenditori nel settore socio-sanitario-assistenziale-riabilitativo, che operano nelle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.

Nell'Aprile 2002 ha costituito una società di servizi amministrativi-contabili-tecnici-legali della quale è socio unico, denominata "Centro Servizi S.r.l. Unipersonale", con sede legale in Catanzaro alla Via Dei Conti Ruffo n. 15.

Passioni culturali

Agli inizi degli anni '70 ha partecipato al Gruppo Scout AGESCI Catanzaro VI.

All'età di quattordici anni ha iniziato l'attività culturale di riscoperta e trasposizione scenica stilizzata delle tradizioni popolari della Calabria, con maggior riferimento alla città di Catanzaro, in qualità di socio dell'Associazione Gruppo Folklorico "I Strinari" Città di Catanzaro, affiliata alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari in

Roma. Pertanto, dal 1976 al 2006 ha effettuato più di mille esibizioni culturali, partecipando a molteplici manifestazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

Nei trent'anni di partecipazione all'attività culturale ha avuto la possibilità di portare le tradizioni popolari di canti e balli della Calabria e della Città di Catanzaro in molteplici nazioni, tra cui Portogallo, Inghilterra, Grecia, Jugoslavia, Ungheria, Francia, Norvegia, Irlanda, Spagna. Inoltre, ha partecipato a manifestazioni organizzate dagli Emigranti Calabresi in Europa e precisamente in Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Lussemburgo.





